

Allegato "B" all'atto N.17400 di raccolta

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"VAL FIORENTINA S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E'costituita una società per azioni avente la denominazione

"VAL FIORENTINA S.P.A."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo sviluppo socio-economico e turistico della Val Fiorentina, particolarmente attraverso iniziative agricole a carattere cooperativistico in relazione al patrimonio pascolativo e forestale esistente, nonché l'impianto e l'esercizio, anche tramite apposite aziende di gestione, di teleferiche, funivie, seggiovie, sciovie e di attrezzature alpinistiche in genere, nonché di rifugi, pensioni ed alberghi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, anche studiando, promuovendone la costituzione o partecipando sotto qualsiasi forma ad altre società, imprese od iniziative che svolgano attività connesse o similari e che possano comunque concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3 - SEDE E DOMICILIO

La società ha la sua sede legale in Selva di Cadore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, recapiti, agenzie e simili in altri luoghi del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per ogni rapporto con la società è quello risultante dai libri sociali.

E' dovere dei soci, degli amministratori e dei sindaci comunicare tempestivamente alla società ogni modificazione del proprio domicilio.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 1.626.309,30 (unmilione seicentotrentaseimilatrecentonove virgola trenta), ed è diviso in 1.056.045 (unmilione cinquantaseimila quarantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,54 (uno virgola cinquantaquattro) cadauna.

Esso potrà essere aumentato in una o più volte osservando le disposizioni di legge.

ARTICOLO 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PER ATTO FRA VIVI

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa; è tuttavia riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi ai sensi di legge.

ARTICOLO 8 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Si applicano gli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera dell'organo amministrativo.

Si applicano gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca amministratori, nomina sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera su:

a) le modifiche dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o anche altrove, purché in Provincia di Belluno, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su il quotidiano "Il Gazzettino", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa alla pubblicazione prevista dal precedente

comma, la convocazione può avvenire mediante spedizione del-

l'avviso, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata a

tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci,

nonché ai sindaci, almeno otto giorni prima della data fissa-

ta per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora la so-

cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e

qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per

la seconda convocazione.

ARTICOLO 12 - INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta

il diritto di voto.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socio,

mediante delega scritta, acquisita e conservata agli atti

della società.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice

Civile.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea stessa, anche tra i non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta delle azioni presenti

ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, mentre in se-

conda convocazione è sufficiente la presenza di tanti soci

che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più

della metà del capitale sociale, in seconda convocazione con

il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale.

E' tuttavia sempre richiesto il voto favorevole di tanti so-

ci che rappresentino più della metà del capitale sociale per

le deliberazioni previste dal quinto comma dell'articolo

2369 del Codice Civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di

Amministrazione composto da tre amministratori, anche non so-

ci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito

dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi, e sono

rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convoca-

ta per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-

cizio della loro carica.

Nel rispetto dei criteri stabiliti in attuazione dell'artico-

lo 3 della L. 12 luglio 2011, n. 120, entrambi i generi do-

vranno essere rappresentati nella composizione del consiglio

di amministrazione, anche in caso di sostituzione di uno o

più di essi in corso di esercizio.

L'assemblea può autorizzare l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora vengano meno, anche non contestualmente, due degli amministratori nominati dall'assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. In caso di inerzia, l'assemblea potrà essere convocata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quello in carica all'atto della loro nomina.

Fino alla sostituzione degli amministratori mancanti, all'organo amministrativo spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA E ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presiden-

	te. Il Consiglio nomina altresì un Vice-presidente, il quale	
	avrà la sola funzione di sostituto del Presidente in caso di	
	sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi	
	aggiuntivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di	
	cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie	
	attribuzioni al Presidente, ove previamente autorizzato dal-	
	l'assemblea, e ad un altro dei suoi componenti, determinando-	
	ne i poteri e la relativa remunerazione, la quale non potrà	
	in ogni caso superare il limite massimo individuato ai sensi	
	dell'articolo 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di	
	controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti	
	nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.	
	Non possono essere attribuite agli organi delegati le compe-	
	tenze di cui agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447,	
	2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.	
	Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di	
	Amministrazione con cadenza almeno quadrimestrale.	
	Possono altresì essere nominati direttori generali, determi-	
	nandone i poteri e la relativa remunerazione, la quale non	
	potrà in ogni caso superare il limite massimo individuato ai	
	sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.	
	E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o pre-	
	mi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle atti-	

vità e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in provincia di Belluno, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o telefax al domicilio di ciascun consigliere almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 21 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale la decisione cui

accede il Presidente o chi ne fa le veci.

I consiglieri astenuti e in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

ARTICOLO 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa con potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 24 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta, oltre il compenso annuo, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto del limite massimo individuato ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; non spetta al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina dei tre sindaci effettivi è valida solo se siano rappresentati entrambi i generi, in modo che il genere meno rappresentato abbia un proprio rappresentante nel Collegio; i due sindaci supplenti dovranno essere una donna ed un uomo, i quali andranno a sostituire in via prioritaria il componente effettivo mancante di pari genere.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

L'assemblea che nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico, nel rispetto del limite massimo individuato ai sensi dell'articolo 11, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ARTICOLO 26 - TIPICITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

E' fatto divieto di istituire altri organi, diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'eventuale costituzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un comitato con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge.

Per il caso di sua costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tale comitato alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

ARTICOLO 27 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da una società di revisione legale.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata massima di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo nei casi e modi previsti dalla legge.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) luglio al 30 (trenta)

giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla stesura del bilancio e degli altri documenti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 29 - UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci salvo diverse determinazioni dell'Assemblea, previo accantonamento di una quota a titolo di fondo vincolato per la rinnovazione del macchinario e delle funi.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualunque causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori nell'osservanza delle norme di legge.

Giorgio Luigi Beraldo, Michele Palumbo Notaio